

## SPI CGIL

## Le ragioni del no ai tagli alla spesa previdenziale

**CGIL**

**SPI**

Con la CGIL abbiamo condiviso il giudizio negativo sulla manovra pensionistica perché, dopo che Sacconi e Tremonti hanno ripetutamente smentito qualsiasi intervento sulle pensioni, il taglio operato dalla manovra sulla spesa previdenziale è uno dei più pesanti sia nell'immediato che in prospettiva.

La relazione tecnica che accompagna la manovra quantifica i risparmi in 360 ml di euro nel 2011, 2.600 ml nel 2012 e 3.500 ml nel 2013 e una riduzione di circa 0,2 punti percentuali dell'incidenza della spesa pensionistica in rapporto al Pil dal 2013 fino a oltre il 2030.

Si tratta di cifre molto importanti destinate ad aumentare perché non tengono conto delle modifiche introdotte dal relatore sulla misura, sul diritto e sulla decorrenza della pensione. Le linee lungo le quali si muove il provvedimento sono quattro: aumento dell'età pensionabile attraverso la nuova finestra a scorrimento; il suo aggancio automatico ogni tre anni alla speranza di vita, che opera anche sulle pensioni di anzianità con meno di quaranta anni di contributi; il brusco innalzamento a 65 anni dell'età pensionabile delle donne che operano nel pubblico impiego, con una serie di norme che sbarrano qualsiasi possibilità di trasferire all'Inps la posizione assicurativa per ottenere la pensione a 60 anni, sia pure rimettendoci qualcosa; la revisione periodica dei coefficienti di trasformazione con una procedura automatica che esclude qualsiasi intervento delle forze sociali.

Un complesso di norme che operano in modo automatico, decise con atti amministrativi, la cui inadempienza, in molti casi, si configura come danno erariale. Si andrà in pensione sempre più tardi e le pensioni saranno sempre più basse. Si tratta di un'idea di invecchiamento attivo del tutto opposta alla nostra e che tende a far coincidere la speranza di vita con la speranza di ottenere una pensione.

Noi dello Spi insieme alla CGIL siamo impegnati sulla previdenza e su come e cosa fare per garantire anche ai giovani un futuro previdenziale dignitoso. Non sono i pensionati e le loro pensioni che penalizzano i giovani. Sulle pensioni in essere, oltre che a mantenere il punto sulla loro rivalutazione, dobbiamo procedere con la tutela individuale attraverso il controllo delle pensioni, già avviato insieme all'Inca, ma che dobbiamo assolutamente continuare.

CARLA CANTONE - SEGRETARIA GENERALE SPI CGIL

## INCA CGIL

## I contributi dall'Inps all'Inpdap

**INCA**

Stretta al trasferimento dei contributi dall'Inpdap all'Inps: Riduzione di privilegi, refuso o altro? Il legislatore, anche al fine di evitare la formazione delle cosiddette posizioni silenti, aveva introdotto delle norme specifiche volte ad assicurare l'utilizzo della contribuzione ai fini pensionistici in favore degli iscritti ai Fondi esclusivi (Inpdap, Ipost, Fondo Ferrovieri) che lasciano il lavoro senza aver acquisito il diritto a pensione, non essendo prevista per loro né la pensione differita né tanto meno quella supplementare. Ora con il maxiemendamento, approvato con il voto di fiducia dal Senato il 15 luglio e in corso di approvazione definitiva, vengono introdotte pesanti limitazioni alla possibilità di trasferire la contribuzione dai Fondi esclusivi all'Inps e viceversa. Con le modifiche, i lavoratori che hanno versato i propri contributi sia all'Inpdap che all'Inps, ovvero soltanto all'Inpdap, oppure che hanno cessato o cesseranno l'attività, senza avere ancora acquisito il diritto a pensione, per unificare la posizione assicurativa in una sola Gestione, o trasferirla all'Inps, saranno costretti comunque a pagare. La gratuità del trasferimento viene cancellata anche ai carabinieri ausiliari e ai militari di truppa in ferma prolungata che lasciano il servizio senza aver maturato il diritto alla pensione. La stretta sulla possibilità di trasferire la contribuzione e, in particolare, l'abrogazione delle norme che prevedevano la costituzione della posizione assicurativa all'Inps, va ben oltre l'obiettivo dichiarato dal governo, che è quello di impedire alle lavoratrici iscritte all'Inpdap di aggirare le disposizioni in materia di innalzamento dell'età pensionabile da 60 a 65 anni. In realtà, nei contenuti delle disposizioni ancora da approvare non c'è traccia di intento riformatore per disciplinare in forma organica la materia. La sola evidente finalità è quella di fare cassa.

La sola evidente finalità è quella di fare cassa.

GIULIANO FERRANTI - COORDINATORE AREA PREVIDENZA INCA

## SISTEMA SERVIZI CGIL

**CGIL**

## Come vanno retribuite le numerose "indennità"

**CGIL**  
servizi

Nel lungo viaggio che abbiamo intrapreso tempo fa sulla busta paga siamo arrivati oggi a parlare della corresponsione delle "indennità". Poiché sono tante incominciamo con l'accennare ad alcune.

**Indennità per il lavoratore che presta la sua attività all'estero:** alle somme erogate a titolo di rimborso spese va riconosciuta natura retributiva se effettuate dal lavoratore per adempiere agli obblighi della prestazione svolta all'estero. Non è dirimente il carattere forfetario o meno del rimborso ma esclusivamente lo stretto collegamento delle maggiori spese sostenute dal lavoratore con le condizioni ambientali in cui si è venuto a trovare (scuola dei figli, alloggio, viaggi in aereo, ecc) che giustifica una sorta di

adeguamento della retribuzione (Cass. 18/3/2009).

**Fisco e Indennità di fine rapporto per l'attività svolta all'estero:** questa indennità va assoggettata all'Irpef, escludendo che l'esenzione da imposizione dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, operi anche rispetto ai redditi soggetti a tassazione separata (Cass. 19/8/2004).

**Infermiere nei "servizi di malattie infettive":** è prevista la corresponsione di una specifica indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato. Tale trattamento non può essere esteso per nessuna ragione (lo conferma l'espres-

sione letterale) ad infermieri che operano in altri segmenti dell'organizzazione sanitaria, non finalizzati alla cura delle malattie infettive, anche se dovessero verificarsi in questi reparti situazioni di rischio assimilabili a quelle proprie dei reparti "malattie infettive" (Cass. 9/4/2008 n. 9248).

**L'indennità di mobilità prevista dalla legge 223 del 1991:** deve essere calcolata in base alla retribuzione dovuta per l'orario contrattuale ordinario, retribuzione che deve comprendere, non solo la paga base, l'ex indennità di contingenza e i ratei di mensilità aggiuntive, ma anche tutti gli elementi - incluse eventuali maggiorazioni retributive - che compongono la normale retribuzione oraria del periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto

di lavoro (Cass. 20/2/2007 n. 3917).

**Premio supplementare in favore dei lavoratori esposti al rischio ambientale della silicosi e dell'asbestosi, (T.U. n. 1124 del 1965):** il premio grava sulle retribuzioni non di tutti i dipendenti, ma solo di quelle dei lavoratori esposti al rischio silicotigeno e, una volta individuati i lavoratori protetti, l'importo va calcolato sull'intera retribuzione, comprensiva anche dei periodi non lavorati, quali ferie, congedi e malattie. Ricordiamo che gli Uffici Vertenze e Legali presenti nelle Camere del lavoro della CGIL sono a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici per tutti i problemi inerenti i rapporti di lavoro e la corretta applicazione di leggi e contratti.

FRANCO RUSSO - COORDINAMENTO NAZIONALE UVL - SISTEMA SERVIZI CGIL